

La Corte d'Appello di Napoli

sezione persona e famiglia, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Adele Viciglione	Presidente
dott. Alessandro Cocchiara	Consigliere rel.
dott. Geremia Casaburi	Consigliere
dott. Maria Landolfo	componente privato
dott. Vincenzo Antonio Orefice	" "

letto il ricorso depositato in data [redacted] con il quale [redacted] (c.f. [redacted] nato il [redacted] in Ucraina e [redacted] (c.f. [redacted], nata il [redacted] in Russia e di cittadinanza Ucraina, rapp.ti e difesi dall'avv. Cristian Valle presso il quale elett.te domiciliario in Napoli, via S. Rosa n.349, hanno proposto reclamo avverso il decreto di rigetto dell'autorizzazione alla permanenza in Italia ex art.31, III comma, D. Lg. N.286/98, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, in data [redacted] 2015, depositato il [redacted] 2015;

letti gli atti, sentiti il relatore, il difensore dei reclamanti, nonché il P.G. dott. Domenico Parisi, che ha concluso per la concessione di un permesso di soggiorno di un anno, sciogliendo la riserva di cui al verbale della camera di consiglio del [redacted] 2016, ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che il primo giudice ha respinto la domanda dei genitori del minore [redacted] nato a [redacted] il [redacted] di permanenza in Italia nell'interesse del minore stesso, assumendo che il ricorso introduttivo proposto dal solo padre non spiegava effetti anche per la madre che non aveva conferito procura all'originario difensore e che non aveva "effetto sanante" la successiva procura conferita all'avv. Cristian Valle perché non rilasciata nei modi di cui all'art. 83 c.p.c., sicché, non essendosi gli istanti presentati all'udienza comunicata al primo difensore, non era stato possibile svolgere "la doverosa istruttoria finalizzata alla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per

1

[Handwritten signature]

l'eventuale accoglimento del ricorso”;

Rilevato che dopo l'udienza del [REDACTED].2015, disertata dalle parti, il [REDACTED] e la [REDACTED] depositarono in cancelleria (v. attestazione del cancelliere in calce alla procura) in data [REDACTED].2.2015, procura ad litem conferita all'avv. Cristian Valle, che evidentemente non poteva non riferirsi che a quel giudizio ex art. 31 decreto leg.vo n. 286/98, che tra l'altro si svolge in camera di consiglio senza formalità e senza nemmeno la necessità di difesa tecnica;

ritenuto, inoltre, che quand'anche il T.M. avesse voluto assumere la nullità della procura perché non apposta nei modi e sugli atti di cui all'art. 83 c.p.c. e il difetto di rappresentanza della [REDACTED] giammai avrebbe potuto procedere senza fissare prima un termine perentorio per il rilascio della medesima procura ai sensi del novellato art. 182 c.p.c. e per sanare la mancanza di rappresentanza, sicché appare non conforme a diritto il diniego di fissazione di nuova udienza pur richiesta dall'avv. Cristian Valle;

ritenuto che il presidente del T.M., nel fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, già predispose l'istruttoria del caso richiedendo informative sia alla Questura che ai Servizi sociali territoriali sulle condizioni di vita di entrambi i genitori e del figlio, pervenute allo stesso ufficio il [REDACTED].3.2015 (cioè prima del deposito del decreto impugnato), sicché appare contrario alle risultanze in atti la circostanza che la mancata comparizione delle parti avesse impedito l'espletamento della "doverosa" istruttoria, a prescindere dall'assorbente considerazione che le informative acquisite prima del deposito del provvedimento imponevano di deciderlo sulla base delle stesse ed eventualmente di modificare la decisione presa senza le stesse in data [REDACTED] 2015;

rilevato che dalle predette note informative (del servizio sociale territoriale e delle insegnanti del minore) risulta che i reclamanti vivono del lavoro di "muratore" (il marito) e di collaboratrice domestica (la moglie) e che a [REDACTED] e [REDACTED] vivono le rispettive madri; i genitori seguono con attenzione il figlio avendogli fatto rispettare tutti i programmi di vaccinazione, accompagnandolo e prelevandolo con assiduità da scuola e avendogli fatto seguire presso il Centro

 3V

██████ una terapia riabilitativa logopedica, in quanto lo stesso figlio ha mostrato a scuola un leggero ritardo dell'area cognitiva; le insegnanti (ma anche le assistenti sociali) hanno riferito di un bambino curato nell'aspetto e nella persona, seguito con attenzione dai genitori e ben inserito nel contesto scolastico e in definitiva che "non evidenzia alcuna particolare situazione problematica familiare";

rilevato, altresì, che sia la nota della Questura che la nota dei Carabinieri hanno riferito dell'assenza di precedenti giudiziari e di polizia in capo ai reclamanti;

rilevato che la Suprema Corte con la sentenza n.7610/2011 (che cassava con rinvio un precedente provvedimento di questa corte territoriale), adeguandosi ai principi affermati dalle Sezioni Unite ha ribadito il seguente principio: *"La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare"* (Cassazione civile, sez. un., 25/10/2010, n. 21799); aggiungendo che *"ciò impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che nell'ambito di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età*



«significativamente considerata una variabile dalla norma»), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui»;

ritenuto, dunque, che nella specie sussistono tutti i predetti presupposti per l'accoglimento della domanda, poiché trattasi di una famiglia coesa, che vive da tempo in Italia quanto meno con il lavoro "a nero" del padre e della madre, e che entrambi i genitori si occupano dell'accudimento e della crescita del figlio minore, che a sua volta appare ben inserito nella comunità locale ed integrato nella scuola primaria, sicché allo stato l'allontanamento dai genitori per essere rimpatriato in Ucraina (e cioè in un Paese con il quale il minore non ha alcun radicamento culturale ed affettivo -anche le nonne vivono in Italia- e che peraltro è notoriamente afflitto da un grave conflitto interno e con la vicina Russia) e/o lo stesso allontanamento del minore sarebbe di indubbio nocimento per il suo sviluppo psicofisico;

ritenuto, infatti, che la disposizione ricavabile dall'art. 31 include *"qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva, o è altamente probabile deriverà al minore, dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto"*; tale valutazione, che risente del caso concreto, deve pertanto essere effettuata sulla base di criteri di massima quali: l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, la situazione della famiglia e di *"qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesti dalla norma"* (cfr. S. U. cit.); - tra questi ulteriori indici possono essere ricompresi la durata e la stabilità dei rapporti, il radicamento del nucleo familiare e dei figli, la considerazione dei vincoli familiari e sociali che l'immigrato abbia conseguito in Italia o mantenuto con il Paese d'origine (cfr. Trib. min. Milano, decreto dell'11.11.2009, proc. N. 3445/09, cit.): "il T.U., in diverse disposizioni, valorizza sia la finalità integrativa ed inclusiva che lo Stato persegue verso i migranti - art.

4bis e Titolo V, Capo IV, T.U. - sia la considerazione dei vincoli familiari e sociali che l'immigrato abbia conseguito in Italia o mantenuto nel proprio Paese d'origine; infatti sia l'art. 13, T.U. sull'"Espulsione amministrativa", sia l'art. 5, c. 5, sul "Permesso di soggiorno" (rifiuto del rilascio, revoca o diniego del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 29) fanno esplicito riferimento alla "natura ed effettività dei vincoli familiari [...] e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo "; il rapporto che la normativa intende salvaguardare non deve essere meramente biologico, ma effettivo e concreto: è necessario che *"lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale"* (cfr. S. U. cit.), poiché solo questo giustifica *"l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore"* (cfr. S. U. cit.); nel caso di minore in tenerissima età il giudice minorile dovrà verificare che in capo al genitore ricorrente *"sussista la sua idoneità effettiva"* (cfr. S. U. cit.) ad occuparsene;

tenuto conto, pertanto, che la coesione familiare tra il predetto minore, il padre e la madre si è effettivamente realizzata e che il minore si è inserito nel contesto socio culturale del comune di residenza, deve ritenersi che ricorrano i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore per l'accoglimento delle domande;

ritenuto che i reclamanti indicati in epigrafe devono essere autorizzati a permanere in Italia per un periodo non superiore a due anni da oggi, che si stima adeguato ad ottenere una regolarizzazione della loro posizione ovvero a preparare un eventuale rientro nel paese di origine;

P.Q.M.

La Corte, così provvede :



- a) accoglie il reclamo e, in riforma del decreto impugnato, autorizza [REDACTED]
[REDACTED] c.f. [REDACTED], nato il [REDACTED] in Ucraina e [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nata il [REDACTED] 1990 in Russia e di

cittadinanza Ucraina, a permanere in Italia per un periodo non superiore a due anni da oggi per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del figlio [redacted] nato a [redacted]

- b) manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla rappresentanza diplomatica o consolare dell'Ucraina e al Questore di Caserta per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Napoli, [redacted] 2016.

Il Presidente



[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

